

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 giugno 2006, n. 1472, con la quale è stato da ultimo modificato ed integrato il programma legislativo regionale, nel quale è prevista la presentazione, da parte della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, della bozza di disegno di legge di riforma dell'ordinamento della polizia locale;

VISTE le finalità e gli obiettivi indicati dal Piano strategico regionale, approvato con deliberazione della Giunta regionale 11 marzo 2005, n. 471, in tema di valorizzazione del sistema delle autonomie locali e di revisione del corrispondente assetto normativo, al fine di renderlo più adeguato al contesto territoriale di riferimento;

RILEVATA l'opportunità di individuare le linee guida per la stesura del disegno di legge di riforma dell'ordinamento della polizia locale che risponda alle esigenze espresse dalla programmazione regionale, in particolare nella definizione di un quadro normativo organico della polizia locale e delle politiche regionali per la sicurezza urbana;

VISTO il documento allegato, contenente il testo delle linee guida per la disciplina dell'ordinamento della polizia locale nel Friuli Venezia Giulia predisposto dalla Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali;

PRESO ATTO che in data 14 settembre 2006 è stato diramato alle Direzioni centrali lo schema di linee guida per la disciplina dell'ordinamento della polizia locale, rispetto al quale non sono pervenute osservazioni specifiche;

RITENUTO, pertanto, di disporre l'approvazione del documento contenente le linee guida per la disciplina dell'ordinamento della polizia locale nel Friuli Venezia Giulia, predisposto dalla Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali;

all'unanimità

DELIBERA

1- Di approvare le linee guida per la stesura del disegno di legge regionale sull'ordinamento della polizia locale nel Friuli Venezia Giulia, contenute nell'allegato A) alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante;

2 - Di incaricare la Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali di predisporre, in conformità alle suddette

linee guida, la bozza del citato disegno di legge, secondo lo schema di articolato contenuto nell'Allegato B) alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante, avviando le necessarie procedure di diramazione.

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 3184 DEL 22 DICEMBRE 2006

ALLEGATO A)



**LINEE GUIDA**  
**PER LA DISCIPLINA DELL'ORDINAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE**  
**NEL FRIULI VENEZIA GIULIA**

*A cura di FRANCO IACOP*

*Assessore regionale per le relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali*

*18 dicembre 2006*

## SOMMARIO

1. IL QUADRO DI RIFERIMENTO.
  - 1.1. Premessa.
  - 1.2. La potestà legislativa regionale in materia di polizia locale.
  
2. LA RIFORMA DELLA NORMATIVA.
  - 2.1. Le finalità e l'oggetto del disegno di legge.
  - 2.2. I presupposti dell'intervento normativo.
  - 2.3. Le politiche regionali per la sicurezza.
  - 2.4. L'articolazione del testo normativo.
  - 2.5. I soggetti da coinvolgere e la tempistica.

## **1. IL QUADRO DI RIFERIMENTO**

### **1.1. Premessa.**

Il ruolo degli enti locali ha subito, in questi ultimi decenni, un profondo cambiamento, frutto di un lungo processo di trasformazione degli assetti istituzionali che ha realizzato un graduale e consistente trasferimento di competenze dallo Stato agli enti territoriali.

Tale riassetto di competenze è stato improntato al principio di sussidiarietà ed è stato accompagnato, nel contempo, dal riconoscimento agli enti territoriali di un grado sempre crescente di autonomia organizzativa e regolamentare.

La nuova centralità degli enti locali nel sistema istituzionale italiano ha comportato per gli amministratori locali l'assunzione di responsabilità chiare ed ineludibili nei confronti dei cittadini in tutti i campi in cui si esplica la vita sociale.

La spinta dell'opinione pubblica si è fatta, nei vari contesti territoriali, sempre più pregnante al fine di ottenere migliori servizi pubblici, soluzioni gestionali più efficienti e, in generale, interventi più orientati al miglioramento delle condizioni di vivibilità.

Per far fronte a tali istanze sociali, gli enti locali hanno sentito la necessità di rafforzare la propria presenza sul territorio e di rimodulare al decentramento la propria struttura organizzativa, mediante strutture dinamiche e flessibili che siano in grado di fare da collettore delle esigenze della collettività e di tramutarle in risposte adeguate.

In questa sfida dei nostri tempi è risultato particolarmente significativo il ruolo svolto dalla polizia locale, cioè da quell'insieme di operatori fortemente inseriti nella realtà locale e nelle problematiche urbane, il cui ambito di operatività e competenza abbraccia un vastissimo spettro di attività.

La polizia locale, infatti, mediante il controllo e il presidio del territorio e la molteplicità delle funzioni svolte, è particolarmente idonea ad intervenire sulle dinamiche locali, raccogliendo ogni elemento utile ed elaborando soluzioni appropriate che contribuiscano a risolvere i problemi della collettività e ad alimentare la fiducia nelle istituzioni.

Il contributo della polizia locale al miglioramento delle condizioni di vita nelle comunità locali è, dunque, evidente e proprio per quella particolare caratteristica di "prossimità" alla cittadinanza che le viene generalmente riconosciuta, richiede un impegno a tutti i livelli istituzionali affinché una simile risorsa sia orientata e utilizzata

in modo efficace ed efficiente.

Si tratta di trasformazioni di vasta portata che, nel rispetto dell'autonomia organizzativa degli enti locali, richiedono strumenti normativi e soluzioni operative innovative: di qui l'esigenza per le Regioni di intervenire normativamente, delineando nuovi assetti ordinamentali della polizia locale coerenti con la realtà dei propri territori e, al tempo stesso, adeguati alla complessità delle funzioni svolte dalle relative strutture.

A tal fine soccorre la vigente ripartizione delle competenze legislative definita dall'articolo 117 della Costituzione che, nell'attribuire allo Stato la legislazione esclusiva nella materia dell'*ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale*, ha di fatto ascrivito alla competenza legislativa residuale delle Regioni la disciplina della polizia locale.

L'attribuzione di tale competenza consente alle Regioni di esercitare, in questa delicata materia, un ruolo propulsivo e di coordinamento nei confronti del sistema delle autonomie locali, in modo da conferire evidenza giuridica e da tradurre in termini di diritto positivo l'effettivo ruolo e le funzioni oggi svolte dalla polizia locale nel contesto territoriale regionale.

In questa prospettiva si pone anche l'intervento di riforma della polizia locale nella Regione Friuli Venezia Giulia, inserito fra gli obiettivi del programma di governo della Giunta regionale e finalizzato, non soltanto a dare una nuova configurazione all'assetto ordinamentale della polizia municipale e provinciale, ma anche a dare coerenza e sistematicità alle politiche regionali in tema di assicurazione della comunità civica.

Infatti, anche nel contesto sociale della nostra Regione, l'attività quotidiana delle forze di polizia locale si è sviluppata in questi ultimi anni in modo progressivo, fino ad estendersi a sfere, settori e materie rientranti in quell'insieme di riferimento rappresentato dalla protezione della sicurezza delle città, dalla salvaguardia del loro decoro, dalla tutela di una ordinata convivenza civile e, in ultima istanza, dalla preservazione e valorizzazione della qualità della vita. Sono standards di qualità della vita percepiti dalla comunità locale come irrinunciabili in relazione al contesto socio-politico, economico e culturale in cui la comunità medesima si trova inserita, e come tali, costituiscono per le istituzioni locali obiettivi da raggiungere ed assicurare nel tempo.

In questo percorso è necessario, dunque, un impegno concreto della Regione al fine di favorire la cooperazione istituzionale, mediante la definizione di interventi di

largo respiro e forme di coordinamento con gli altri soggetti pubblici impegnati nella realizzazione delle politiche sociali e nel miglioramento delle condizioni di sicurezza pubblica.

Tali interventi necessitano di un quadro normativo adeguato che consenta agli enti locali di disporre di nuovi strumenti e maggiore operatività, in funzione di una ancora più efficace integrazione con il territorio di appartenenza, e ciò, in particolare, attraverso il potenziamento delle forze di polizia locale, assicurando una configurazione più dinamica e funzionale delle strutture e un adeguato bagaglio di risorse, conoscenze e professionalità agli operatori, per poter rispondere efficacemente alle necessità dei cittadini e contribuire al miglioramento della qualità della vita sociale.

## 1.2. La potestà legislativa regionale in materia di polizia locale.

La predisposizione del nuovo ordinamento della polizia locale prende le mosse dall'attuale quadro costituzionale e dagli effetti che la riforma costituzionale ha prodotto sul meccanismo di riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni in tale ambito.

A tale proposito occorre rammentare che nel testo dell'articolo 117 della Costituzione, previgente alla riforma del 2001, venivano elencate le materie di competenza concorrente Stato-Regioni, tra cui la polizia locale, urbana e rurale. Su tali materie lo Stato legiferava attraverso leggi quadro (altrimenti definite leggi cornice) dettando i principi fondamentali delle materie medesime e le Regioni si adeguavano allo scheletro normativo così stabilito attraverso leggi regionali.

E' stata, così, approvata dal Parlamento la legge 7 marzo 1986, n. 65, rubricata "Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale", che ha costituito la pietra miliare dell'ordinamento della polizia locale nello Stato italiano e che, in seguito, ha innescato una copiosa produzione legislativa da parte delle Regioni.

Su tale scia anche la Regione Friuli Venezia Giulia, avvalendosi della potestà legislativa in materia di polizia locale, urbana e rurale riconosciuta dall'articolo 5, primo comma, numero 13, dello Statuto speciale di autonomia, ha dettato la disciplina ordinamentale della polizia locale. E' stata, infatti, approvata la legge regionale 28 ottobre 1988, n. 62, "Norma in materia di polizia locale", che ha dato attuazione in ambito regionale ai principi contenuti nella legge quadro statale.

Successivamente la Regione è più volte intervenuta nella materia disciplinando aspetti attinenti alla formazione e alle dotazioni della polizia locale, nonché definendo

varie iniziative di sostegno agli enti locali nelle politiche di assicurazione della comunità civica.

Tali iniziative, per quanto coerenti con le azioni strategiche a favore del sistema delle autonomie locali, richiedono ora una rivisitazione di fondo ed una ricalibratura, soprattutto in questo momento storico caratterizzato da una ipertrofica produzione legislativa che innova costantemente e significativamente le attività della polizia locale.

In questa prospettiva di riforma della normativa di settore la Regione dispone di ampi margini di manovra, potendo discostarsi, anche in misura sensibile, dalla disciplina finora adottata con la legge regionale in attuazione della legge quadro del 1986, dal momento che tale cornice normativa ormai non è più strettamente vincolante per il legislatore regionale.

Del resto, si può ritenere che discenda dall'attuale assetto costituzionale, e in particolare dalla clausola di maggior favore contenuta nell'articolo 10 della legge costituzionale n. 3/2001, l'affievolimento di quei limiti che già gravavano sull'esercizio della competenza legislativa della Regione Friuli Venezia Giulia in materia di polizia locale, e che imponevano alla stessa di legiferare in armonia con la legge quadro statale nella singola materia (articolo 5, primo comma, numero 13, del vigente Statuto di autonomia).

La disciplina della polizia locale, infatti, non rientrando più fra le materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato, è da ritenersi divenuta oggetto di competenza legislativa di tipo residuale delle Regioni, e come tale, sottoposta ai soli limiti previsti dall'articolo 117 della Costituzione.

La configurazione della polizia amministrativa locale quale oggetto di potestà legislativa regionale di natura residuale non esclude, peraltro, che il legislatore statale possa intervenire nuovamente a disciplinare la materia, quanto meno attraverso l'emanazione di norme di principio finalizzate a dettarne l'architettura fondamentale. Nelle more di tale intervento statale, peraltro, il Friuli Venezia Giulia, al pari delle altre Regioni, ha la potestà di disciplinare la polizia locale, con i limiti costituzionali riferiti a tutte le materie di competenza legislativa residuale delle Regioni .

Tali limiti si sostanziano nell'obbligo di rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, ma anche delle norme di diritto processuale (civile, penale, amministrativo) e di diritto sostanziale (civile e penale in particolare) limiti, questi ultimi, che derivano dall'esigenza di

salvaguardare l'unità giuridica ed economica dello Stato e di tutelare i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

Pertanto, al di fuori dei limiti generali sopra richiamati, residua la libertà del legislatore regionale di conferire alla materia della polizia amministrativa locale quei contenuti e quella caratterizzazione che ritenga più confacenti al contesto politico, economico, sociale e culturale presente nella Regione.

## **2. LA RIFORMA DELLA NORMATIVA**

### **2.1. Le finalità e l'oggetto della legge.**

La riforma dell'ordinamento della polizia locale nel contesto regionale nasce dalla consapevolezza che il contesto sociale, politico e istituzionale della Regione Friuli Venezia Giulia si è profondamente evoluto in questi ultimi decenni e che, pertanto, la normativa adottata nel 1988 risente oggi di una certa inadeguatezza rispetto alle funzioni ed ai compiti che la legge, ma anche la prassi, hanno nel tempo progressivamente assegnato alle polizie locali.

Ci si riferisce, in particolare, alla continua estensione dei campi nei quali la polizia locale esplica la propria attività. Gli operatori di polizia locale, infatti, non si occupano ormai solo di polizia stradale o di vigilanza ambientale, ma la loro attività si è estesa a tutti i settori in cui si svolge la vita sociale. Questo significa che la rivisitazione della normativa sulla polizia locale deve tener conto del peculiare ancoraggio che caratterizza la polizia municipale rispetto al territorio di esercizio dei propri compiti e funzioni e della particolare vocazione dei corpi di tale polizia a fornire un contributo determinante ai fini dell'ordinata e pacifica convivenza sociale.

La collettività si attende, infatti, che le istituzioni pubbliche cooperino in modo sinergico al fine di conseguire, ai vari livelli, migliori condizioni di sicurezza pubblica e, in generale, un miglioramento della qualità della vita.

La realizzazione di un moderno e più armonico sistema di organizzazione e gestione della polizia locale e la definizione di strumenti operativi integrati, potranno infatti contribuire a diffondere una concezione di sicurezza territoriale che sia ampiamente condivisa e partecipata.

A tal fine, il disegno di legge è preordinato a definire i criteri generali dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni di polizia locale da parte dei comuni e delle province, nel rispetto dell'autonomia gestionale ed organizzativa degli

enti locali e delle disposizioni risultanti dalla contrattazione collettiva regionale e nazionale.

La Regione, infatti, intende esercitare in questo contesto una funzione di indirizzo e di coordinamento delle attività e dei compiti di polizia locale dei comuni e delle province, finalizzata ad elevare gli standard di efficacia ed efficienza nell'erogazione dei servizi di polizia locale, mediante l'introduzione di strumenti e forme collaborative che ne accrescano la funzionalità.

Il disegno di legge dovrà, in questa prospettiva, intervenire nella direzione di meglio precisare compiti e funzioni della polizia locale, di garantire un percorso formativo qualificato per gli operatori e di stimolare gli enti locali ad un processo di gestione associata delle funzioni, attraverso le forme collaborative previste dal vigente ordinamento.

La dimensione delle strutture di polizia locale, la professionalità degli operatori e la creazione di un sistema integrato degli interventi pubblici per la sicurezza urbana costituiscono tre aspetti peculiari nell'evoluzione del ruolo della polizia locale e la struttura portante del nuovo assetto ordinamentale, per la cui attuazione è necessario il costante supporto della Regione e il suo coordinamento, al fine di sviluppare processi virtuosi nella sfida alle problematiche di vivibilità delle aree urbane.

## 2.2. Le politiche regionali per la sicurezza.

La promozione della sicurezza nelle città e nel territorio regionale rappresenta per la Regione una delle priorità di legislatura, che si intende perseguire in collaborazione con gli organi dello Stato, responsabili della pubblica sicurezza, con gli enti locali e con gli altri soggetti istituzionali, pubblici e privati, presenti sul territorio, interessati alla co-produzione di migliori condizioni di vivibilità.

E' opinione condivisa, infatti, la sicurezza dei cittadini scaturisca dall'efficacia dell'azione congiunta dei vari soggetti istituzionali, che si impegnano, ciascuno nell'ambito di propria competenza, ad attuare le politiche integrate per la sicurezza a livello locale.

Per politiche integrate per la sicurezza, d'altra parte, di intendono le azioni volte a integrare le politiche locali per la sicurezza, di competenza degli enti locali, con le politiche di contrasto alla criminalità e di sicurezza pubblica, proprie del Governo nazionale e delle forze di polizia dello Stato.

In questo senso si prefigurano degli interventi diretti a prevenire e contrastare i fenomeni di criminalità ed i comportamenti illeciti, le conflittualità nell'uso dello spazio pubblico, a promuovere le mediazioni sociali e, in generale, tutte quelle attività finalizzate a rimuovere la percezione soggettiva di insicurezza.

Tale prospettiva esige una forte integrazione tra tutte le politiche pubbliche e la definizione di un contesto istituzionale che favorisca la fattiva cooperazione tra i vari soggetti istituzionali per realizzare, attraverso servizi integrativi di sicurezza e di mediazione sociale, interventi di prevenzione del disordine urbano e di educazione alla civile convivenza, nel rispetto della legalità.

La Regione, sul solco già tracciato della collaborazione con il Ministero dell'Interno per la stipula del Protocollo d'intesa in materia di politiche integrate di sicurezza urbana, intende assumere il compito di supportare le politiche locali di sicurezza, ponendosi come organo di raccordo nella definizione degli accordi interistituzionali per la sicurezza urbana e territoriale e promuovendo la sperimentazione a livello locale di moduli operativi che, valorizzando il ruolo delle polizie locali, prevenivano i fenomeni di inciviltà, favoriscano l'integrazione sociale e sviluppino nei cittadini la cultura di appartenenza alla comunità.

### 2.3. I presupposti dell'intervento normativo.

Nella prospettiva di riforma si pone, dunque, come prioritario l'obiettivo di rivisitare la normativa regionale sulla materia, introducendo quegli aspetti innovativi che consentano di dare alla polizia locale un assetto logistico e dei criteri organizzativi che ne consentano una efficace operatività, anche per l'attuazione delle politiche di sicurezza urbana e territoriale.

Il perseguimento di questo obiettivo non può prescindere da un'attenta opera di chiarificazione delle funzioni e delle metodologie organizzative attualmente in uso nei corpi e servizi di polizia locale, la cui conoscenza è andata sedimentandosi nel tempo, tramite il proficuo rapporto collaborativo tra le strutture di polizia locale presenti nella Regione e la competente Direzione regionale.

Tale preziosa collaborazione consente di raccogliere le sollecitazioni degli operatori sulle principali problematiche che le polizie locali si trovano ad affrontare quotidianamente e costituisce il presupposto non solo per la definizione di un coerente assetto ordinamentale, ma anche per guidarne, in un successivo momento, l'attuazione

e, in generale, per produrre miglioramenti ed avanzamenti sul piano della progettualità e dell'efficacia delle azioni.

#### 2.4. L'articolazione del testo normativo.

Il predisponendo disegno di legge potrebbe essere rubricato, in relazione all'oggetto, "*Ordinamento della polizia locale e disposizioni in materia di politiche di sicurezza*" e andrebbe suddiviso in quattro Titoli.

Il Titolo I, relativo alle Disposizioni generali, dovrebbe contenere le finalità e l'oggetto della legge, il ruolo della Regione e le politiche regionali in materia di polizia locale e sicurezza civica.

In particolare, potrebbero essere delineati in questo Titolo gli ambiti di intervento della Regione nella materia, attraverso l'esercizio delle attività di indirizzo, di coordinamento e di sostegno all'attività operativa delle strutture di polizia locale.

Tali funzioni della Regione potrebbero esplicarsi, in particolare, nella regolamentazione omogenea di alcuni elementi caratterizzanti l'attività di polizia locale, (come le divise ed i distintivi del personale di polizia locale), nel coordinamento complessivo del sistema, attraverso gli strumenti della "raccomandazione tecnica" e della definizione di una modulistica uniforme su tutto il territorio regionale, nonché di ricerca, raccolta e monitoraggio dei dati relativi all'organizzazione e allo svolgimento delle funzioni di polizia locale.

Una particolare attenzione andrebbe rivolta, inoltre, alla promozione delle **forme associative** nella gestione dei servizi di polizia locale. Tale forma di sostegno, infatti, è funzionale a garantire uno svolgimento omogeneo e coordinato delle relative attività nell'ambito di tutto il territorio regionale ed è coerente con quanto previsto dalla legge regionale 1/2006 sulle forme collaborative tra enti locali.

A livello programmatico, potrebbero essere prese in considerazione anche altre iniziative a favore degli enti locali, rivolte a sostenere in particolare **l'aggiornamento tecnologico delle dotazioni della polizia locale**. Tali iniziative consentirebbero alle strutture di polizia locale di adempiere in modo efficiente e coordinato alle funzioni istituzionali, avvalendosi, ad esempio, di strumenti operativi integrati con le altre forze di polizia, come le centrali operative interconnesse. Analogamente, potrebbe essere programmata l'attivazione di un numero telefonico unico per l'accesso ai servizi di polizia locale su tutto il territorio regionale, che si configurerebbe quale intervento particolarmente qualificante del disegno di legge, perché finalizzato a dare più agevole riscontro alle esigenze dei cittadini.

Per quanto riguarda le politiche regionali per la sicurezza, andrebbero prefigurati gli interventi regionali di promozione e sostegno degli accordi interistituzionali per la sicurezza urbana e territoriale, al fine di favorire la diffusione degli strumenti di sicurezza integrata e partecipata in ambito regionale.

Il Titolo II, Ordinamento della polizia locale, dovrebbe costituire il fulcro della normativa sulla polizia locale, definendo i principi organizzativi del servizio e la declaratoria delle principali funzioni di polizia locale esercitate dai comuni e dalle province.

Nell'articolato e complesso quadro delle funzioni esercitate dalla polizia municipale andrebbero richiamate, in particolare, le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, di polizia stradale, di polizia giudiziaria di polizia tributaria con riferimento alle attività ispettive e di vigilanza sull'osservanza delle disposizioni relative ai tributi locali; di polizia amministrativa, volte ad accertare, prevenire e reprimere illeciti amministrativi derivanti dalla violazione di leggi e regolamenti; di soccorso, in caso di calamità o disastri, ovvero in caso di infortuni privati, e così di seguito, secondo un'elencazione puramente indicativa di quelle attualmente esercitate in modo da definire un contesto di competenze sufficientemente esauriente e dinamico. Analogamente, per la polizia provinciale, andrebbero richiamate, in particolare, le funzioni relative alla tutela ambientale, all'inquinamento da rifiuti, elettromagnetico e acustico, alla tutela del paesaggio, dei parchi e delle riserve naturali, alla protezione e tutela della fauna.

Per quanto riguarda il sistema organizzativo della polizia locale, il disegno di legge dovrebbe disciplinare l'assetto generale della polizia municipale e della polizia provinciale, come complesso delle forze di polizia locale presenti sul territorio.

In questo nuovo assetto, un elemento di novità rispetto al quadro normativo previgente sarebbe costituito dalla configurazione della polizia municipale, intesa come struttura organizzativa stabile presente in ogni realtà comunale, istituibile anche nelle forme collaborative dell'ordinamento degli enti locali .

Questa impostazione deriva dall'analisi dell'organizzazione e della consistenza delle strutture di polizia municipale attualmente operative sul territorio regionale. Infatti dalle informazioni desumibili dalla banca dati della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali emerge che, in quasi tutti i comuni della Regione Friuli Venezia Giulia sono stati istituiti i corpi o i servizi di polizia municipale, i

quali esercitano, anche in forma associata, le relative le funzioni di polizia locale. Di questa realtà operativa e della effettiva ampiezza delle funzioni di polizia locale esercitate dagli enti locali è necessario prendere atto, al fine di definire una proposta normativa che sia coerente con la realtà territoriale.

A tale proposito, il disegno di legge dovrebbe puntare ad un ulteriore potenziamento delle strutture di polizia municipale, soprattutto incentivando i comuni ad associarsi per rendere più efficace l'esercizio delle funzioni e assicurare la continuità operativa in tutto il territorio comunale.

In modo sensibilmente diverso si potrebbe argomentare, invece, per la polizia provinciale, la cui articolazione operativa è tuttora in fase evolutiva e interessa solo due amministrazioni pubbliche su quattro. Sotto questo profilo, pertanto, si potrebbe prendere in considerazione l'ipotesi di prefigurare l'istituzione dei corpi e servizi di polizia provinciale quale soluzione di tipo organizzativo rimessa all'autonomia delle amministrazioni provinciali e preposta, ai sensi della normativa vigente, in particolare all'esercizio delle funzioni di polizia ambientale, di vigilanza in materia venatoria e di protezione e tutela della fauna.

In sintesi si può ritenere che, nel pieno rispetto dell'autonomia organizzativa degli enti locali, con il predisponendo disegno di legge la Regione si pone l'obiettivo di definire **le linee essenziali dell'organizzazione della polizia locale in ambito regionale** ed i criteri generali tesi ad assicurare i requisiti minimi di uniformità nella gestione dei relativi servizi.

In questa visione d'insieme, i **Corpi di polizia municipale e di polizia provinciale** dovrebbero essere considerati come le strutture più funzionali ad assolvere i compiti e gli obiettivi istituzionali, anche in relazione ad eventuali azioni integrate sul territorio in collaborazione con altri attori sociali.

Tali strutture, infatti, per il grado di articolazione interna, sono particolarmente idonee ad assolvere con continuità il complesso delle funzioni di competenza, avvalendosi di risorse umane e strumentali a tal fine stabilmente organizzate.

Il maggior favore rivolto all'organizzazione per corpi, anziché per strutture più semplici, è giustificato, sul piano operativo, dalla possibilità per i comuni di istituire tali corpi mediante le forme collaborative previste dall'ordinamento delle autonomie locali. Come si è già accennato, infatti, le gestioni associate consentono anche agli enti di minori dimensioni di poter esercitare le funzioni di polizia locale sul proprio territorio e di perseguire una maggior funzionalità ed economia nella gestione complessiva delle

attività istituzionali, ferma restando l'autonomia dei comuni nella scelta della modalità organizzativa ritenuta più adeguata alla propria realtà territoriale.

Sempre con riferimento agli aspetti organizzativi, il disegno di legge, nel rimettere alla disciplina regolamentare gli aspetti di dettaglio del funzionamento dei corpi e servizi di polizia municipale, dovrebbe definire **standard di operatività** che tale strutture devono assicurare, al fine rendere più omogeneo e funzionale il servizio espletato. Ci si riferisce a parametri relativi alla consistenza delle dotazioni organiche in rapporto alla popolazione residente, nonché al numero minimo di ore di servizio da garantire all'utenza e, in generale, ai criteri organizzativi generali che devono caratterizzare tutte le strutture di polizia locale.

Tali criteri minimi, rapportabili alle funzioni di indirizzo e coordinamento riconosciuti alla Regione, potrebbero essere ulteriormente specificati con successivi atti di indirizzo approvati dalla Giunta regionale.

In vista di questi ulteriori adempimenti e, comunque, al fine di mantenere vivo il rapporto collaborativo con il sistema delle autonomie locali nel settore della polizia locale, è auspicabile che nel disegno di legge si preveda di istituire anche un **Comitato tecnico consultivo per la polizia locale**, cioè un organismo di raccordo tra la Regione e gli enti locali, composto da tecnici ed esperti nella materia, che si occupi di svolgere funzioni di studio e di proposta relativamente alle tematiche che riguardano la polizia locale.

Per quanto attiene gli aspetti relativi al **personale di polizia locale**, il disegno di legge, nel richiamare alcuni principi ormai consolidati nel contesto legislativo e giurisprudenziale relativo alla materia – quali ad esempio la diretta dipendenza della polizia municipale dal sindaco o dall'assessore delegato, la strutturazione gerarchica dei corpi di polizia locale, l'esercizio delle relative funzioni nel contesto territoriale dell'ente di appartenenza – dovrebbe spingersi a delineare un percorso evolutivo delle figure professionali e delle relative strutture adeguato alla vastità delle competenze richieste.

Ciò è particolarmente significativo per quanto attiene **la selezione, la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori di polizia locale**. Nel Titolo II dovrebbero essere previsti, infatti, anche i criteri generali per l'accesso ai ruoli di polizia locale che consentano agli enti stessi, nel rispetto della propria autonomia organizzativa e delle disposizioni contrattuali, di attivare percorsi selettivi finalizzati alla verifica delle conoscenze specifiche e dell'attitudine psico-fisica all'impiego.

Al fine di assicurare l'incremento del livello di professionalità del personale di polizia locale, il disegno di legge dovrebbe prevedere la realizzazione di un sistema permanente di formazione, qualificazione e aggiornamento degli operatori. In tal senso è auspicabile prevedere interventi formativi che abbiano carattere di sistematicità e che siano rivolti, in particolare, alla formazione degli agenti di prima nomina ed agli approfondimenti nel corso delle carriere.

A tale proposito, sembrerebbe utile riproporre la previsione già contenuta nella legge regionale n. 62 del 1988 (articolo 13), concernente la partecipazione della Regione **all'Associazione Scuola di Polizia Municipale di Trento** alla quale, sino ad oggi, si sono rivolti spesso gli enti locali del Friuli Venezia Giulia per assicurare l'aggiornamento e la formazione continua degli addetti di polizia locale.

Per quanto concerne le dotazioni strumentali della polizia locale, andrebbe conferito impulso alla ricerca, da parte degli enti locali, di una maggiore efficienza operativa, attraverso un **potenziamento degli apparati tecnologici**, come ad esempio le centrali operative, le dotazioni di auto e sistemi telematici.

Inoltre, dal confronto costruttivo con il sistema delle autonomie locali potrebbe conseguire anche l'esigenza di prevedere che gli enti locali possano dotare gli operatori di polizia locale di **strumenti aggiuntivi di autotutela**, nel rispetto delle competenze legislative riconosciute alla Regione in tale delicato settore. Infatti, gli strumenti aggiuntivi di autotutela, oltre a garantire la sicurezza degli operatori, potrebbero rappresentare una valida alternativa all'impiego delle armi e potrebbero essere adottati dagli enti locali con propri atti regolamentari, analogamente a quanto avviene anche in altri contesti regionali.

Nel Titolo III, Interventi in materia di sicurezza urbana, dovrebbero essere inserite delle disposizioni per favorire lo sviluppo di politiche integrate per la sicurezza sul territorio regionale.

Come noto, infatti, la Regione già da tempo ha rivolto la propria attenzione al problema della "sicurezza urbana", intesa come perseguimento di una migliore qualità della vita sociale.

Tale obiettivo è perseguibile solo con il coinvolgimento diretto di chi amministra le città e, dunque, degli enti locali: infatti, attraverso il fattivo concorso delle amministrazioni locali e, in generale, di tutte le istituzioni pubbliche presenti sul territorio, è possibile realizzare la cosiddetta "sicurezza negoziata".

Ci si riferisce al quel concetto “*Safety*”, ossia di sicurezza urbana di derivazione anglosassone, che attiene alla sfera della prevenzione e della cura del disagio sociale e che tende al costante miglioramento delle condizioni di vivibilità.

Se, infatti, compete allo Stato intervenire in modo preventivo e repressivo per assicurare le condizioni di sicurezza pubblica, cioè di “*Security*”, ovvero di sicurezza intesa come ordine pubblico, si ritiene che spetti principalmente agli enti territoriali cooperare fattivamente, anche in accordo con le forze di Polizia dello Stato, al fine di ridurre e prevenire fenomeni di insicurezza e disagio sociale.

Partendo da questi presupposti, il disegno di legge regionale, facendo tesoro delle esperienze sinora maturate dalla Regione nel settore della rassicurazione della comunità civica, dovrebbe proporre delle iniziative che diano sistematicità agli interventi di sostegno alle politiche locali per la sicurezza.

Ci si riferisce, in particolare, agli interventi finanziari a favore degli enti locali per la realizzazione di **progetti integrati per la sicurezza**, da realizzare sia in forma singola che associata. Si tratta di progetti che, a partire da una definizione della sicurezza urbana come problematica complessa del vivere urbano, sono mirati a ridurre e prevenire fenomeni di disagio ed insicurezza, attraverso il coinvolgimento di una pluralità di soggetti e il cofinanziamento di azioni sociali (come lo sviluppo di iniziative di mediazione culturale, di controllo delle zone a rischio e il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza del territorio).

In parallelo andrebbero incentivate le iniziative locali per l’attuazione dei **patti locali di sicurezza urbana**. Questi ultimi si configurerebbero come strumenti tesi a favorire il coinvolgimento degli organi decentrati dello Stato e degli enti pubblici e privati (associazioni e Enti no profit), presenti sul territorio, nella definizione di soluzioni positive e nell’attivazione di processi virtuosi di *governance*.

La finalità degli interventi regionali è quella di creare una trama di stretto intreccio e di evidente sinergia fra le funzioni della polizia locale e le politiche di sicurezza, riconoscendo la natura trasversale della sicurezza, quale valore costituzionale primario attinente ad una pluralità di ambiti di competenza dello Stato e delle regioni ed alla cui protezione sono pertanto chiamati tutti i soggetti dello Stato-ordinamento che compongono la Repubblica nel suo complesso.

In questo filone di interventi di natura concertativa, dovrebbero essere prevista anche la possibilità per la Regione di aderire fattivamente agli **accordi di collaborazione istituzionale**, mediante la sottoscrizione di protocolli ed intese (con il Ministero

dell'Interno, le amministrazioni locali e gli altri soggetti pubblici e privati), che ne prevedano un coinvolgimento diretto nella realizzazione di specifiche iniziative di rilievo regionale nel campo della sicurezza.

Da ultimo, nel Titolo IV, Disposizioni transitorie e finali, dovrebbero essere incluse le norme finanziarie relative agli interventi previsti nel contesto della legge, le disposizioni transitorie e le abrogazioni delle leggi regionali vigenti in materia di polizia locale, nell'ottica di una semplificazione del sistema legislativo regionale e di una razionalizzazione della normativa di settore.

## 2.5. I soggetti da coinvolgere e la tempistica.

Ai fini della predisposizione del disegno di legge si è ritenuto necessario coinvolgere nel procedimento gli enti locali interessati alla riforma ordinamentale della polizia locale. A tale scopo è stato istituito presso la Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali un Tavolo tecnico, composto da alcuni comandanti dei corpi e servizi di polizia locale della Regione, designati dall'ANCI.

Il Tavolo tecnico costituisce, infatti, uno strumento di lavoro particolarmente utile ai fini del confronto con gli operatori di polizia locale sulle tematiche che confluiranno nel predisponendo testo normativo.

Atteso che il Programma legislativo ha fissato entro il mese di dicembre 2006 il termine per la presentazione alla Giunta regionale dello schema di disegno di legge sull'ordinamento della polizia locale, si può ritenere che lo schema di linee guida debba essere quanto prima approvato formalmente dalla Giunta regionale.

A tal fine si è dell'avviso che i confronti in seno al Tavolo tecnico dovranno essere organizzati tenendo conto di tali scadenze e, parallelamente, dovranno tenersi delle consultazioni interne all'Amministrazione regionale e con l'Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale. Infine, dovranno essere sentite anche le Associazioni degli enti locali, ANCI e UPI.

Al termine della fase delle consultazioni, lo schema di disegno di legge sarà presentato alla Giunta regionale.

In seguito è prevista la presentazione al Consiglio delle Autonomie locali per l'espressione dell'intesa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 1/2006.

Infine, è prevista l'approvazione formale da parte della Giunta regionale e la trasmissione al Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE



**Schema di articolato concernente:  
Ordinamento della polizia locale e disposizioni in materia di politiche di  
sicurezza**

**INDICE**

**TITOLO I  
DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1**  
*(Oggetto e finalità)*

**Art. 2.**  
*(Politiche regionali)*

**TITOLO II  
ORDINAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE**

**Art. 3**  
*(Esercizio delle funzioni di polizia locale)*

**Art. 4**  
*(Principi organizzativi)*

**Art. 5**  
*(Ambito territoriale)*

**Art. 6**  
*(Gestione associata)*

**Art. 7**  
*(Personale dei corpi e servizi di polizia locale e disposizioni in materia di contrattazione)*

**Art. 8**  
*(Direzione e vigilanza)*

**Art. 9**

*(Comandante del corpo di polizia locale)*

**Art. 10**

*(Comandi e distacchi)*

**Art. 11**

*(Accesso ai ruoli di polizia locale)*

**Art. 12**

*(Mezzi di servizio, uniformi, strumenti operativi e di autotutela)*

**Art. 13**

*(Formazione e aggiornamento professionale)*

**Art. 14**

*(Comitato tecnico consultivo per la polizia locale)*

**TITOLO III**

**INTERVENTI PER LA SICUREZZA URBANA E TERRITORIALE**

**Art. 15**

*(Progetti locali per la sicurezza)*

**Art. 16**

*(Patti locali di sicurezza urbana)*

**TITOLO IV**

**DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

**Art. 17**

*(Disposizioni transitorie)*

**Art. 18**

*(Norma finanziaria)*

**Art. 19**

*(Abrogazioni)*

## **TITOLO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 1**

*(Oggetto e finalità)*

1. La Regione Friuli Venezia Giulia disciplina con la presente legge l'esercizio delle funzioni di polizia locale e detta disposizioni per la promozione di politiche locali ed integrate per la sicurezza sul territorio regionale.
2. La presente legge, al fine di assicurare l'efficace ed omogeneo espletamento delle funzioni di polizia locale sul territorio regionale, definisce in particolare:
  - a) gli indirizzi generali dell'organizzazione e dello svolgimento del servizio di polizia locale dei comuni, delle province e delle loro forme associative;
  - b) i criteri generali per l'accesso ai ruoli di polizia locale e per la realizzazione di un sistema permanente di formazione, qualificazione e aggiornamento degli operatori di polizia locale.
3. La Regione, al fine di concorrere allo sviluppo di un'ordinata e civile convivenza, nel rispetto della competenza statale in materia di ordine pubblico e sicurezza, definisce, con la presente legge, gli interventi regionali diretti a promuovere la sicurezza urbana e territoriale.

#### **Art. 2.**

*(Politiche regionali)*

1. Per le finalità indicate dall'articolo 1, la Regione:
  - a) esercita funzioni di indirizzo, coordinamento e di sostegno all'attività operativa dei corpi e servizi di polizia locale, anche mediante la predisposizione di modelli operativi uniformi;
  - b) compie attività di ricerca, raccolta e monitoraggio dei dati relativi all'organizzazione e allo svolgimento delle funzioni di polizia locale;
  - c) promuove e incentiva l'istituzione dei corpi di polizia municipale, anche a carattere intercomunale, e la gestione in forma associata delle funzioni di polizia locale in ambito regionale, al fine di garantirne uno svolgimento omogeneo e coordinato;
  - d) incentiva l'aggiornamento tecnologico delle dotazioni della polizia locale, anche mediante la realizzazione di sistemi integrati con le altre forze di polizia e l'attivazione di un numero telefonico unico per l'accesso ai servizi di polizia locale su tutto il territorio regionale;
  - e) provvede al rafforzamento funzionale e all'implementazione operativa della rete radio regionale della Protezione Civile, per la realizzazione di un sistema di collegamento tra i corpi e servizi di polizia locale e di interconnessione con la Sala operativa regionale.
2. La Regione, ai fini dello sviluppo di politiche integrate per la sicurezza sul territorio regionale, promuove e sostiene:
  - a) la stipulazione di accordi con lo Stato in materia di sicurezza urbana e territoriale;
  - b) la stipulazione di accordi tra gli enti locali, gli organi dello Stato e altri soggetti pubblici e privati presenti sul territorio, in modo da assicurare, nel rispetto delle competenze di ciascun soggetto, il coordinamento, anche a livello regionale, degli interventi che hanno la finalità di migliorare le condizioni di sicurezza urbana e territoriale.
3. La Regione può partecipare alla formazione e alla stipulazione degli accordi di collaborazione istituzionale di cui al comma 2, lettera b), per realizzare specifiche iniziative di rilievo regionale nel campo della sicurezza.
4. Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di coordinamento di cui al comma 1, Giunta regionale si avvale del Comitato tecnico di cui all'articolo 14 (Comitato tecnico consultivo per la polizia locale).

## **TITOLO II**

### **ORDINAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE**

#### **Art. 3**

*(Esercizio delle funzioni di polizia locale)*

1. I comuni sono titolari delle funzioni di polizia locale, urbana e rurale. Per l'esercizio delle funzioni di polizia locale i comuni istituiscono, in forma singola o associata, apposite strutture di polizia municipale.
2. I comuni svolgono le funzioni di polizia locale in modo da assicurare l'assolvimento dei compiti ad essi demandati dalle leggi e dai regolamenti e, in particolare:
  - a) esercitano le funzioni di polizia amministrativa finalizzata alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi derivanti dalla violazione di leggi, regolamenti e provvedimenti statali, regionali e locali;
  - b) esercitano le funzioni di polizia giudiziaria e le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi della vigente normativa statale;
  - c) esercitano le funzioni di polizia stradale;
  - d) prestano servizi d'ordine, di rappresentanza, di vigilanza e di scorta necessari per l'espletamento di attività istituzionali del comune;
  - e) esercitano le funzioni di controllo in materia di tutela dell'ambiente e in materia urbanistico – edilizia;
  - f) vigilano sull'integrità e conservazione del patrimonio pubblico dell'ente locale;
  - g) svolgono incarichi di informazione, accertamento e rilevazione connessi alle funzioni istituzionali comunali;
  - h) collaborano alle operazioni di protezione civile di competenza del comune;
  - i) collaborano, d'intesa con le autorità competenti, alle operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamità o disastri, nonché di privato infortunio;
  - j) supportano le attività di controllo relative ai tributi locali secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti.
3. Le province, per l'esercizio delle funzioni di polizia locale di loro competenza, possono istituire i corpi o i servizi di polizia provinciale che svolgono, in particolare, le funzioni di polizia stradale, ambientale, di vigilanza in materia ittico-venatoria e di protezione e tutela della fauna.
4. Agli enti locali diversi da comuni e province si applicano le disposizioni della presente legge, nei limiti delle competenze ad essi attribuite dalla normativa vigente.

#### **Art. 4**

*(Principi organizzativi)*

1. Per l'esercizio delle funzioni di polizia municipale, i comuni istituiscono i corpi di polizia municipale e assicurano che gli stessi siano organizzati con modalità tali da garantirne l'efficienza, l'efficacia e la continuità operativa.
2. Per corpo di polizia municipale si intende una struttura complessa, anche a carattere intercomunale, con un organico di almeno sette addetti.
3. I comuni, nei quali non è istituito il corpo di polizia municipale, assicurano lo svolgimento delle funzioni di polizia locale mediante l'istituzione del servizio di polizia municipale, anche in forma associata.
4. I comuni disciplinano con proprio regolamento l'organizzazione e il funzionamento del corpo o del servizio di polizia municipale e le modalità di impiego del personale, nel rispetto dei seguenti criteri tesi ad assicurare i requisiti minimi di uniformità:

- a) previsione di almeno una unità operativa ogni mille residenti, calcolati nel caso di svolgimento del servizio in forma associata sul totale degli abitanti degli enti aderenti, intendendosi che le unità di organico si arrotondano, a conclusione del conteggio, secondo il criterio dell'unità di riferimento più prossima e, nel caso di svolgimento del servizio in forma singola, di almeno:
- 1) 1,20 operatori per ogni mille residenti nei comuni oltre i ventimila abitanti;
  - 2) 1,30 operatori per ogni mille residenti nei comuni capoluogo di provincia;
  - 3) 1,50 operatori per ogni mille residenti nel comune capoluogo di Regione;
- b) conferimento, anche se temporaneo, del comando dei corpi o della responsabilità dei servizi a personale di comprovata professionalità maturata all'interno dei corpi e dei servizi di polizia municipale;
- c) svolgimento delle attività, di norma, in uniforme salvo i casi di espressa autorizzazione all'utilizzo dell'abito civile;
- d) limitazione dell'ambito ordinario dell'attività al territorio dell'ente di appartenenza salvo i casi previsti dalla normativa vigente;
- e) idoneo svolgimento delle attività di polizia municipale, di norma, in tutti i giorni dell'anno nel rispetto dei seguenti orari minimi di servizio:
- 1) corpi e servizi di polizia municipale con organico uguale o inferiore a 15 unità: orario articolato su turni di servizio che garantiscano livelli minimi di operatività;
  - 2) corpi di polizia municipale con organico compreso tra 16 e 50 unità: orario non inferiore alle dodici ore medie di servizio giornaliero, articolate su due turni di servizio;
  - 3) corpi di polizia municipale con organico compreso tra 51 e 150 unità: orario non inferiore alle diciotto ore medie di servizio giornaliero, articolate su tre turni di servizio;
  - 4) corpi di polizia municipale con organico superiore a 150 unità: orario non inferiore alle ventiquattro ore medie di servizio giornaliero, articolate su quattro turni di servizio;
- f) svolgimento delle attività e dei compiti di istituto in idonee strutture edilizie adeguatamente predisposte in relazione alle esigenze di sicurezza, di tutela della salute, di decoro e funzionalità.
4. L'organizzazione e la dotazione organica sono determinate dai comuni, nel rispetto dei limiti previsti dalle vigenti norme finanziarie e dei parametri di cui al comma 3, lettera a), tenendo conto della densità della popolazione residente, dell'estensione territoriale e della rete viaria, dell'intensità dei flussi di circolazione, del patrimonio ambientale, dell'affluenza turistica e di ogni altro parametro socio-economico pertinente.
5. I comuni, le cui dimensioni organizzative non consentono l'istituzione di un corpo o di un servizio di polizia municipale adeguato ai requisiti minimi di cui al comma 3, svolgono le relative attività in forma associata, mediante i corpi o servizi intercomunali.
6. Le province disciplinano con proprio regolamento l'organizzazione e il funzionamento del corpo o del servizio di polizia provinciale, secondo criteri di funzionalità ed economicità, in rapporto alle funzioni svolte sul territorio provinciale.
7. Con deliberazione della Giunta regionale, previo parere del Comitato tecnico di cui all'articolo 14 (Comitato tecnico consultivo per la polizia locale), possono essere adottati atti di indirizzo o standard organizzativi diretti alla specificazione dei criteri di cui al comma 3, nonché alla determinazione di ulteriori criteri organizzativi, al fine di garantire, nel rispetto dell'autonomia dei singoli enti, una gestione omogenea e coordinata delle attività di polizia locale.

## **Art. 5**

### *(Ambito territoriale)*

1. Le attività di polizia locale si svolgono nell'ambito del territorio dell'ente di appartenenza o di quello risultante dall'insieme degli enti associati.
2. Ai sensi della normativa statale vigente, il personale di polizia locale può compiere fuori dal territorio di competenza:
  - a) le missioni autorizzate per fini di collegamento e di rappresentanza;

b) le operazioni di polizia di iniziativa dei singoli, durante il servizio, in caso di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza.

3. I comandi e i distacchi presso strutture di polizia locale per soccorso in caso di calamità o disastri o per rinforzare altri corpi o servizi in particolari occasioni eccezionali o stagionali, sono ammessi previa esistenza di appositi piani o accordi tra le amministrazioni interessate e di essi va data previa comunicazione al Prefetto.

## **Art. 6**

### *(Gestione associata)*

1. La gestione associata dei corpi e servizi di polizia locale tende a garantire uno svolgimento omogeneo ed efficace delle relative funzioni su tutto il territorio regionale.

2. Ai fini di cui al comma 1 la Regione, nel contesto delle iniziative per lo sviluppo delle gestioni associate, incentiva l'esercizio delle funzioni di polizia locale mediante le forme collaborative previste dall'ordinamento degli enti locali.

3. Negli atti costitutivi delle forme collaborative è prevista l'adozione del regolamento di cui all'articolo 4 (Principi organizzativi del servizio di polizia locale), che definisce i contenuti essenziali del servizio e le modalità di svolgimento nel territorio di competenza, e individua l'organo istituzionale cui spettano le funzioni di direzione e di vigilanza.

4. In caso di svolgimento del servizio in forma associata, gli operatori di polizia locale dipendono funzionalmente dal comandante o dal responsabile di polizia locale designato quale coordinatore del servizio.

5. I comuni, ogni qual volta lo ritengano opportuno per migliorare la qualità del servizio o per realizzare una maggiore economicità nella sua gestione, possono attuare forme di collaborazione per aspetti anche settoriali del servizio, stabilendo a tal fine le opportune intese, mediante convenzione.

6. Nel caso di gestione associata del servizio di polizia municipale mediante convenzione, i comuni definiscono nella convenzione, in particolare:

a) la durata della convenzione, non inferiore a sei anni;

b) il comune da cui dipende, ai fini organizzativi e di coordinamento, il servizio gestito in forma associata;

c) le modalità di consultazione di ciascun ente;

d) i criteri di ripartizione delle entrate e delle spese relative al servizio associato;

e) gli apporti finanziari, di mezzi e di personale dei comuni aderenti e le modalità di utilizzo delle relative risorse nel territorio di ciascun ente;

f) i casi e le modalità di armamento degli operatori, nell'ambito territoriale degli enti convenzionati, nell'osservanza delle previsioni contenute nei singoli regolamenti comunali;

g) le modalità di recesso dalla convenzione da parte degli enti partecipanti, oltre che di suddivisione delle risorse apportate ai fini della gestione associata, nel caso di scioglimento della stessa.

## **Art. 7**

### *(Personale dei corpi e servizi di polizia locale)*

1. Gli operatori di polizia locale, nel rispetto della vigente disciplina contrattuale, si suddividono in agenti, sottufficiali e ufficiali.

2. Le prestazioni degli operatori di polizia locale, con riferimento agli specifici profili professionali, sono individuate dall'ente di appartenenza nel rispetto delle mansioni e di quanto stabilito dalla contrattazione collettiva.

3. Gli operatori di polizia locale svolgono le funzioni di polizia locale in modo continuativo e permanente. Essi sono tenuti ad eseguire le direttive impartite dai superiori gerarchici e dalle autorità competenti per i singoli settori operativi, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi.

4. Gli operatori di polizia locale non possono essere destinati a svolgere attività e compiti diversi da quelli espressamente previsti dalla legge.

5. Al fine di favorire lo svolgimento delle funzioni operative sul territorio, le attività amministrative connesse allo svolgimento dei compiti di polizia locale sono svolte, di norma, dal personale amministrativo degli enti locali.

#### **Art. 8**

*(Direzione e vigilanza)*

1. La polizia municipale e la polizia provinciale sono, rispettivamente, alle dipendenze del sindaco e del presidente della provincia o dell'assessore da essi delegato, che vi sovrintende impartendo le direttive e vigilando sullo svolgimento del servizio.

2. Il comandante del corpo e il responsabile del servizio di polizia municipale, nell'ambito dell'autonomia organizzativa e operativa, sono responsabili verso il sindaco dell'impiego tecnico – operativo, della formazione e della disciplina degli operatori, nonché dell'attuazione delle direttive impartite ai sensi del comma 1.

3. Il corpo o il servizio di polizia municipale, non possono costituire struttura intermedia di settori più ampi, né essere posti alle dipendenze di un diverso settore amministrativo.

#### **Art. 9**

*(Comandante del corpo di polizia locale)*

1. Il comando del corpo o la responsabilità del servizio di polizia locale sono affidate esclusivamente a persone di comprovata professionalità con riferimento ai compiti attribuiti alla struttura e alla sua complessità.

2. Il comandante del corpo di polizia municipale è inquadrato nella categoria apicale prevista per il personale dell'ente di appartenenza.

3. Nello svolgimento delle funzioni di polizia giudiziaria, i comandanti e i responsabili dei corpi e dei servizi di polizia locale assicurano lo scambio informativo e la collaborazione con gli altri comandi di polizia locale e con le forze di polizia dello Stato.

#### **Art. 10**

*(Comandi e distacchi)*

1. I regolamenti degli enti singoli o associati prevedono che i comandi e i distacchi degli operatori di polizia locale ad altro ente siano consentiti solo qualora i compiti assegnati ineriscano alle funzioni di polizia locale.

2. In tali casi, il personale di polizia locale opera alle dipendenze dell'autorità locale che ha fatto richiesta di ausilio, mantenendo la dipendenza dell'ente di appartenenza agli effetti economici, assicurativi e previdenziali.

3. Nell'ambito degli appositi piani o accordi di cui all'articolo 5 (Ambito territoriale), comma 3, le amministrazioni interessate, dettano la disciplina concernente i casi e le modalità di armamento degli operatori di polizia locale, nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi regolamenti e dalla disciplina statale vigente.

#### **Art. 11**

*(Accesso ai ruoli di polizia locale)*

1. Ai fini della copertura dei posti di agente, sottufficiale e ufficiale, le procedure concorsuali nonché i necessari requisiti di idoneità psicofisica sono disciplinati dai regolamenti degli enti locali, nel rispetto della normativa vigente, della contrattazione collettiva e dei criteri generali definiti con regolamento regionale.
2. La Regione incentiva l'indizione, in forma associata, di corsi-concorso per l'assunzione di personale nei corpi e servizi di polizia locale, secondo criteri e modalità stabiliti con regolamento regionale.
3. I vincitori dei concorsi per posti di agente, sottufficiale e ufficiale sono tenuti a frequentare, nel periodo di prova, specifici corsi teorico-pratici di formazione di base per agenti e di qualificazione professionale per sottufficiali e ufficiali, da svolgersi a norma dell'articolo 13 (Formazione e aggiornamento professionale), al termine dei quali possono essere adibiti al servizio attivo. In caso di assunzione tramite corso-concorso, la partecipazione allo stesso equivale, agli effetti di cui al presente articolo, alla frequenza del corso di formazione di base.
4. L'esito positivo dei corsi di formazione di cui al comma 3, è valutato ai fini della conferma in servizio del personale assunto.

#### **Art. 12**

*(Mezzi di servizio, uniformi, strumenti operativi e di autotutela)*

1. Al fine di soddisfare esigenze di funzionalità, di sicurezza per gli operatori di polizia locale ed omogeneità sul territorio regionale, con regolamento regionale sono determinati:
  - a) le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione ai corpi ed ai servizi di polizia locale;
  - b) le caratteristiche e i modelli delle divise degli operatori di polizia locale con i relativi elementi identificativi dell'ente di appartenenza, nonché con lo stemma della Regione Friuli Venezia Giulia;
  - c) i simboli distintivi di grado e le tessere di riconoscimento personale da attribuire a ciascun operatore di polizia locale in relazione alla figura professionale e alle funzioni conferite;
  - d) *i tipi e le caratteristiche degli strumenti di autotutela e dei relativi accessori nonché i criteri generali per l'assegnazione, ferma restando la potestà regolamentare degli enti locali in ordine all'eventuale adozione dei predetti strumenti, all'individuazione degli specifici criteri per l'assegnazione e all'indicazione dei servizi per lo svolgimento dei quali ne è consentito l'utilizzo [testo da rivedere in caso di emanazione del decreto ministeriale concernente l'oggetto] ;*
  - e) i criteri per l'adozione di una modulistica uniforme a livello regionale.

#### **Art. 13**

*(Formazione e aggiornamento professionale)*

1. La Regione assicura la realizzazione di un sistema permanente di formazione, qualificazione e aggiornamento degli operatori di polizia locale.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione, previa valutazione dei fabbisogni formativi sulla base delle indicazioni degli enti locali, promuove l'organizzazione di:
  - a) corsi di formazione di base in particolare per operatori di polizia locale di prima nomina e di formazione specifica per comandanti e responsabili dei corpi e servizi di polizia locale;
  - b) corsi di qualificazione e di aggiornamento per operatori di polizia locale.
3. La partecipazione ai corsi di formazione, di qualificazione e di aggiornamento è obbligatoria per tutti gli operatori di polizia locale.

4. Gli operatori di polizia locale partecipano a periodici corsi di tecniche operative e di guida sicura e, se dotati di arma da sparo o di strumenti di autodifesa, a specifici corsi di addestramento secondo le disposizioni vigenti.

5. Le iniziative formative possono essere organizzate direttamente dalla Regione ovvero tramite stipula di apposite convenzioni con enti e associazioni aventi tra i propri fini istituzionali la formazione e l'aggiornamento professionale, anche in deroga alle disposizioni contenute nella legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale).

6. La Regione è autorizzata a partecipare, in qualità di socio, all'Associazione "Scuola di Polizia Municipale", con sede in Trento, avente lo scopo di promuovere, in ambito interregionale e/o nazionale, attività formativa per la polizia locale, e a versare la quota associativa secondo le relative disposizioni statutarie.

#### **Art. 14**

*(Comitato tecnico consultivo per la polizia locale)*

1. E' istituito il Comitato tecnico consultivo per la polizia locale.
2. Il Comitato tecnico consultivo per la polizia locale è composto:
  - a) dai comandati dei corpi di polizia municipale dei comuni capoluogo di provincia;
  - b) da quattro comandanti dei corpi di polizia municipale (*o esperti di polizia locale*), designati dal Consiglio delle Autonomie locali;
  - c) da due comandanti dei corpi di polizia provinciale, designati dal Consiglio delle Autonomie locali;
  - d) dal direttore della struttura regionale competente in materia di polizia locale, o da un suo delegato.
3. Il Comitato tecnico consultivo per la polizia locale è nominato con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali e resta in carica per la durata della legislatura. E' convocato, anche su richiesta della metà più uno dei suoi componenti, dal presidente, eletto tra i membri, e deve riunirsi almeno due volte l'anno.
4. Il Comitato tecnico consultivo per la polizia locale ha funzioni di studio, informazione e consulenza tecnica e giuridica in materia di polizia locale. In particolare, il Comitato tecnico consultivo per la polizia locale svolge attività di consulenza e proposta alla Giunta regionale, finalizzate all'esercizio delle funzioni regionali di coordinamento della polizia locale.
5. Per i dipendenti da pubbliche amministrazioni la partecipazione alle riunioni ed all'attività del Comitato tecnico consultivo per la polizia locale è considerata attività d'ufficio.

### **TITOLO III**

#### **INTERVENTI PER LA SICUREZZA URBANA E TERRITORIALE**

#### **Art. 15**

*(Progetti locali per la sicurezza)*

1. Al fine di consentire la realizzazione di progetti finalizzati all'ottenimento di più alti livelli di sicurezza urbana, al risanamento di aree a rischio di criminalità e allo sviluppo di azioni positive di carattere sociale, la Regione è autorizzata a concedere contributi agli enti locali.
2. Con regolamento regionale sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 1, per il finanziamento di progetti presentati dagli enti locali in forma singola o associata. I progetti possono prevedere, in particolare, i seguenti interventi:
  - a) potenziamento del parco veicolare, dei collegamenti telefonici, telematici, dei servizi informatici, degli apparati radio e dei sistemi di videosorveglianza per il controllo del territorio;

- b) adeguamento delle sedi dei corpi e servizi di polizia locale e modernizzazione delle sale operative;
- c) realizzazione di iniziative volte alla qualificazione dei servizi di polizia locale e all'istituzione del «vigile di quartiere»;
- d) sviluppo di iniziative per interventi di mediazione culturale e reinserimento sociale;
- e) iniziative finalizzate alla prevenzione dei fenomeni di violenza, e al controllo delle zone a rischio.

#### **Art. 16**

*(Patti locali di sicurezza urbana)*

1. Il patto locale di sicurezza urbana è lo strumento attraverso il quale, ferme restando le competenze proprie di ciascun soggetto istituzionale, si realizza l'integrazione tra le politiche e le azioni che a livello locale hanno l'obiettivo di migliorare le condizioni di sicurezza urbana del territorio di riferimento.
2. Il patto locale di sicurezza urbana è promosso da uno o più sindaci dei comuni interessati ed è teso a favorire il coinvolgimento degli organi decentrati dello Stato, nonché delle province e degli altri enti e associazioni presenti sul territorio. Il patto locale di sicurezza urbana prevede:
  - a) l'analisi dei problemi di sicurezza urbana presenti sul territorio, comprese le situazioni che ingenerano senso di insicurezza nei cittadini;
  - b) il programma degli interventi da realizzare e le azioni previste.
3. Con atto deliberativo la Giunta regionale definisce le modalità e le procedure per la sottoscrizione dei patti, il programma di azioni ed i soggetti da coinvolgere, nonché le procedure e le modalità di raccordo di tali patti con il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 16 (Progetti integrati per la sicurezza).

### **TITOLO IV**

#### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### **Art. 17**

*(Disposizioni transitorie)*

1. Gli enti locali adeguano i propri atti regolamentari alle disposizioni contenute nella presente legge entro ventiquattro mesi dalla sua entrata in vigore.
2. I corpi di polizia locale istituiti ai sensi della legge regionale n. 62/1988 ed in essere alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ed essere riconosciuti come tali, anche se non in possesso dei requisiti minimi di cui all'articolo 4 (Principi organizzativi del servizio di polizia locale), comma 3, salva diversa determinazione dell'ente locale interessato.
3. Il Comitato tecnico consultivo per la polizia locale di cui all'articolo 14 (Comitato tecnico consultivo per la polizia locale) è nominato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e resta in carica fino al termine della legislatura in corso.
4. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12 (Mezzi di servizio, uniformi, strumenti operativi e di autotutela), continua a trovare applicazione quanto previsto dalla legge regionale 10 dicembre 1991, n. 60 (Norme in materia di uniformi, distintivi di appartenenza e di grado, mezzi di trasporto e strumenti operativi degli addetti ai corpi ed ai servizi di polizia municipale nella Regione Friuli – Venezia Giulia) e dal decreto del Presidente della Regione 17 giugno 2003, n. 0197/Pres.

#### **Art. 18**

*(Norma finanziaria)*

**Art. 19**  
*(Abrogazioni)*

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni di legge:
  - a) la legge regionale 28 ottobre 1988, n. 62 (Norme in materia di polizia locale);
  - b) la legge regionale 10 dicembre 1991, n. 60 (Norme in materia di uniformi, distintivi di appartenenza e di grado, mezzi di trasporto e strumenti operativi degli addetti ai corpi ed ai servizi di polizia municipale nella Regione Friuli – Venezia Giulia);
  - c) l'articolo 30, comma 1, della legge regionale 25 marzo 1996, n. 16, (Ulteriori disposizioni procedurali e norme modificative di varie leggi regionali);
  - d) articolo 1, commi 11, 12, 13 , 14, 15 e 16, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, (Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2000);
  - e) l'articolo 3, comma 15, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, (Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2002);
  - f) l'articolo 6, comma 5, lettera a) e b), della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione - Legge finanziaria 2006).
2. Le disposizioni di cui al comma 1 continuano comunque ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, fino ad esaurimento degli stessi.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE